REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.882/17 R.G.A.C.
N. 516 Sent. 18
N. / Rep. /
CRON. n° 1870/18

Il Giudice di Pace di Paola, Dott.ssa Paola Canino, ha emesso la seguente

SENTENZA

OGGETTO: risarcimento danni.

Nella causa civile iscritta al n° 882 R.G.A.C. dell'anno 2017 e vertente

TRA

[redacted] rapp.ta e difesa dall' Avv. Antonio Cavallo (c.f. CVLNTN66T16D086S) presso il cui studio in Paola al Corso Roma n.3 elett.te domicilia,

- attrice -

E

Trenitalia S.p.A., in p.l.r.p.t., (c.f. e p.iva 05403151003), rapp.ta e difesa dall'Avv. [redacted] e con domicilio eletto presso la cancelleria del GdP di Paola;

- convenuta -

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra [redacted] conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace Trenitalia S.p.A., in p.l.r.p.t., per sentirne accertare la responsabilità per i disservizi verificatisi il giorno 23.01.2017 sul

Ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti, precisate le conclusioni e depositate le note difensive autorizzate, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 18.05.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata dalla Sig.ra [redacted] merita accoglimento nella misura appresso indicata.

La responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri è disciplinata dal Regolamento CE 2007/1371 della Commissione Europea relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

L'art. 26 dell'Allegato 1 al regolamento prevede che il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica del viaggiatore, causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.

In tema di trasporto di persone, il viaggiatore che assuma di aver subito danni a causa del trasporto, ha l'onere di dimostrare il nesso esistente tra l'evento dannoso e il trasporto medesimo; resta poi a carico del vettore l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza (Cfr. Cass. n. 4482/2009, n. 16893/2010).

Nel caso di specie, dalla prova per testi e dalla documentazione allegata, può dirsi che l'attrice ha assolto all'onere gravante su di

Ritiene questo Giudice che i danni subiti dall'attrice a seguito di quanto verificatosi durante il viaggio per Roma con il treno IC 724 del 23.01.2017 devono ritenersi non meri disturbi o insoddisfazioni, bensì danni non patrimoniali significativi (crisi di panico, stato d'ansia, non presentazione all'esame universitario) che meritano, pertanto, di ottenere un ristoro.

In ordine al quantum, il predetto danno viene liquidato in via equitativa in € 400,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Paola, dott.ssa Paola Canino, definitivamente pronunciando così provvede:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Trenitalia S.p.A., in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore della Sig.ra [redacted] della somma di € [redacted] a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia e fino al soddisfo, nonché al pagamento di € [redacted] per compenso ed [redacted] per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore.

Paola, lì 02.08.2018

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Paola Canino

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 14 SET. 2018

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Ida BRUNO